

“tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (Corte Cost., 20.12.2002, n. 536), deve ritenersi che anche le modifiche di tale delimitazione temporale debbano rispondere a siffatta ratio (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 05/05/2010, n. 387), per non pregiudicare lo standard minimo di tutela che il legislatore nazionale ha introdotto in ossequio agli obblighi di matrice comunitaria” (TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2011, n. 546).

E dire che proprio la estrema e nota variabilità degli elementi paesaggistici, ecologici e climatici della Sicilia è stata ampiamente accertata dalla medesima Regione Siciliana, che però da una parte giunge alla identificazione di ben 17 diverse aree “attraverso un approfondito esame dei sistemi naturali e delle differenziazioni che li contraddistinguono” in base “ai sottosistemi abiotico e biotico, in quanto elementi strutturanti del paesaggio” (cfr.: “Piano Territoriale Paesistico Regionale - Linee Guida”, D.A. n. 6080 del 21/05/1999), dall'altra, in materia di caccia ignora questa varietà di ambienti e “pianifica” una pre-apertura incondizionata ed omogeneamente spalmata sull'intero territorio regionale...

Onde per tali profili il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dei principi generali e fondamentali della legge quadro nazionale, oltre che del principio di precauzione di matrice comunitaria, costituente oggetto di una copiosa e corposa giurisprudenza sia nel diritto UE che in quello interno, anche in relazione ai profili di responsabilità patrimoniale che ne derivano per le pubbliche amministrazioni.